



CORTE DI APPELLO DI GENOVA

PROT. 6009/19,

Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto

Oggetto: convenzione tra la Corte di Appello di Genova e il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili.

Trasmetto, per opportuna conoscenza, la convenzione stipulata in data odierna tra la Corte di Appello di Genova e il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili.

Cordiali saluti.

Genova, 19/9/2019

Il Presidente della Corte
Maria Teresa Bonavia

Prot. 5990/2019

**CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI
GENOVA E CHIAVARI
E
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili**

La CORTE D'APPELLO DI GENOVA, in persona del Presidente Dott.ssa Maria Teresa Bonavia e del Dirigente Amministrativo Dott. Fabio Graziano,

e

IL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI, in persona del Presidente Not. Ugo Bechini,

premesse

- a) che la Corte d'Appello persegue l'obiettivo di favorire la semplificazione, accelerazione e concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;
- b) che, in particolare, ritiene necessario garantire, per il futuro, la puntuale pubblicità nei registri immobiliari delle Conservatorie - Agenzie del Territorio delle sentenze che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione di diritti reali su immobili, nonché l'azzeramento dell'arretrato di trascrizioni ed annotazioni che si è venuto a creare, previa verifiche con visure catastali;
- c) che i funzionari della Cancelleria della Corte d'Appello possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari per la trascrizione e l'annotamento delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione in tale norma contenuta ("*non è in grado di compiere da sé solo*") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale a disposizione e delle necessarie competenze tecniche;
- d) che tale attività appare demandabile ad un ausiliario, poiché l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale o del notaio "*l'obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non già quello di provvedervi personalmente*" (Cass. Civ. n. 1148 del 22 febbraio 1979);
- e) che il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione della Corte d'Appello un elenco di Notai disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione e l'annotazione delle sentenze e dei provvedimenti della Corte d'Appello,

convengono

Articolo 1

La Cancelleria della Corte d'Appello, come primo adempimento, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa ad adempiere, a proprie cura e spese, alla redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale ed alla sua trascrizione presso le competenti Conservatorie - Agenzie del Territorio, con obbligo di depositare presso la Cancelleria, ovvero di inviare tramite pec, entro il termine di 40 giorni dall'invito, il duplo della nota di trascrizione.

Articolo 2

Contestualmente all'invito di cui all'articolo 1, la Cancelleria richiederà al difensore della parte vittoriosa di esprimere, entro il termine di 40 giorni, la sua eventuale indisponibilità a provvedere alla trascrizione del provvedimento.

Articolo 3

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni di cui all'articolo 1 ovvero ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui all'articolo 2, la Cancelleria è autorizzata ad inoltrare via pec, nei 15 giorni successivi, incarico di predisporre la trascrizione delle formalità ad uno dei Notai iscritti nell'elenco di cui alla premessa e), come comunicato dal Consiglio Notarile di Genova al Presidente della Corte di Appello, avendo cura di designare gli ausiliari seguendo un criterio di assegnazione automatica progressiva.

Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'ausiliare sarà autorizzato a:

- a) Chiedere, anche alla parte ed al suo difensore, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico non fornita dalla Cancelleria ai sensi del successivo articolo 4;
- b) Chiedere alla parte l'anticipazione delle spese vive, come indicato nell'articolo 6, ovvero inoltrare alla parte od al suo difensore la documentazione necessaria affinché gli stessi possano provvedere al versamento diretto per poi trasmettere all'ausiliare le relative quietanze da presentare agli uffici per l'espletamento dell'incarico;
- c) Chiedere alla parte od al suo difensore l'anticipazione degli onorari di cui al successivo articolo 6, oltre l'IVA dovuta per legge.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliare:

- 1) Copia autentica cartacea del provvedimento da trascrivere;
- 2) La documentazione accessoria necessaria alla corretta trascrizione del provvedimento (per esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio: visure catastali, visure ipotecarie, C.T.U., ecc.);
- 3) Ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, telefax, cellulare) della parte cui addebitare le relative spese e gli onorari, nonché del suo difensore.

Ove possibile ed accettata dalla competente Conservatoria – Agenzia del Territorio, su richiesta dell'ausiliare verrà trasmesso a mezzo pec il duplicato informatico o la copia autentica del provvedimento, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici.

Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa sarà tenuto a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliare il ricevimento della documentazione o delle informazioni richieste dall'ausiliare, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, per gli onorari e per l'IVA, fornendo a tal fine i recapiti telefonici, di telefax, di e-mail e di pec del cliente, oltre che la conferma di incarico predisposta in calce al provvedimento di nomina dell'ausiliare, nella quale il cliente presterà il proprio consenso scritto a che le formalità in questione siano eseguite dall'ausiliare, con impegno del cliente a pagare anticipatamente all'ausiliare l'importo di cui all'articolo 6, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Articolo 6

Il compenso dell'ausiliare sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c. contemporaneamente al conferimento dell'incarico all'ausiliare da parte della Cancelleria.

Il compenso è determinato nella misura forfettaria di Euro 400,00 più IVA e spetta oltre all'anticipazione delle spese vive di tassa ipotecaria, imposta ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie-Agenzie del Territorio, all'ausiliare spetterà un compenso aggiuntivo di Euro 200,00 per ogni trascrizione in estensione oltre la

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large stylized signature at the top and several smaller initials below it.

prima, sempre oltre all'anticipazione delle spese vive di tassa ipotecaria, imposta ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Articolo 7

L'ausiliare eseguirà la trascrizione entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del modulo d'incarico sottoscritto dalla parte vittoriosa o comunque interessata alla trascrizione del provvedimento. Il termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione o informazioni, alla parte, al suo difensore o alla Cancelleria, fino all'ottenimento delle stesse;
- b) dalla richiesta di anticipazione delle spese, ovvero dall'inoltro della documentazione necessaria affinché la parte o il suo difensore possa provvedere direttamente, fino alla corresponsione delle spese ovvero al ricevimento delle relative quietanze;
- c) dalla richiesta di anticipazione di onorari ed IVA fino alla corresponsione degli stessi.

Articolo 8

L'ausiliare depositerà in Cancelleria la nota di trascrizione in originale.

Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio.

Genova, 19/9/2019

Il Presidente della Corte di Appello di Genova

Dott.ssa Maria Teresa Bonavia



=====
=====

Il Presidente del Consiglio Notarile dei distretti

riuniti di Genova e Chiavari

Not. Dott. Ugo Bechini




=====
=====

Il Dirigente Amministrativo della Corte di

Appello di Genova

Dott. Fabio Graziano



=====
=====